

**Procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della ASL di PESCARA.. C.I.G.: 67214224E6. SEDUTA STRAORDINARIA RISERVATA DEL 27.09.2016.**

In data 27 settembre 2016, alle ore 12.45, presso un locale della UOC Acquisizione Beni e Servizi della AUSL di Pescara, alla presenza di:

- Dott.ssa Tiziana Petrella, direttore UOC ABS, in qualità di Autorità di gara e RUP
- Dott. Roberto Petrini, funzionario verbalizzante;

viene aperta la seduta straordinaria riservata della gara descritta in intestazione relativa al procedimento di soccorso istruttorio nei confronti della Ditta Adecco Italia Spa di Milano.

Preliminarmente si dà atto che:

1. nel corso della seduta pubblica dell'1.9.2016, relativa alla gara in oggetto, l'Autorità di gara, relativamente alla documentazione amministrativa prodotta dalla Ditta Adecco Italia Spa di Milano, ha accertato e stabilito quanto segue: *“ documentazione amministrativa completa e regolare, ad eccezione del fatto che dalla documentazione presentata non viene rilevata la composizione dell'OdV, né se le relative funzioni siano svolte da altro organismo o soggetto interno all'azienda che, in ogni caso, debba rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 34, del D.Lgs 50/2016, se non già rese ad altro titolo. Poiché, quindi, tali informazioni sono necessarie al fine di stabilire la completezza documentale e poiché la necessità di tale informazione non risulta dal tenore letterale della documentazione predisposta dalla stazione appaltante né da altri documenti di gara, l'Autorità dispone di richiedere una integrazione dichiarativa alle Ditte che non l'avessero resa, mediante attivazione della procedura di soccorso istruttorio, senza pagamento di sanzione. Nel solo caso in cui, dalle informazioni fornite, risultasse la presenza di soggetti che, pur tenuti a rendere la dichiarazione in argomento, non l'avessero resa, sarà richiesto di integrare la documentazione, previo pagamento della sanzione. “*
2. con nota prot.5265/ABS del 1° settembre 2016, l'Autorità di Gara ha invitato, quindi, la Ditta Adecco Italia Spa a produrre all'UOC ABS, entro e non oltre il 12 settembre 2016, la seguente documentazione:
  - i. *Dichiarazione in merito alla presenza dell'organismo di vigilanza,*
  - ii. *Nominativi dei soggetti componenti l'organismo di vigilanza,*



- iii. Nel caso in cui tali soggetti non le abbiano presentate ad altro titolo: dichiarazioni di cui all'art.80, comma 3, del D.Lgs 50/2016 mediante compilazione del modello 2 (disponibile tra gli atti di gara).
- iv. 4. Nel caso in cui occorra presentare le dichiarazioni di cui al precedente punto 3: copia dell'attestazione comprovante l'avvenuto bonifico (avente quale beneficiario l'ASL di Pescara) nella misura di € 6.000,00, pari all'1 per mille del valore dell'accordo quadro.
3. in data 12 settembre 2016 la Ditta Adecco Italia Spa ha reso la dichiarazione (richiesta dall'UOC ABS) di cui ai predetti punti 1 e 2 comunicando che la medesima *"..è dotata di Organismo di Vigilanza privato ai sensi del D.Lgs.231/01"* ma che *"... nessuno dei membri dell'ODV di Adecco Italia Spa è inserito nel Consiglio di Amministrazione della stessa e pertanto, rispetto a quanto già dichiarato in sede di gara, non vi è la presenza di soggetti che pur tenuti a rendere la dichiarazione in argomento ai sensi del comma 3 dell'art. 80 Dlgs 50.16, non l'avessero già resa. L'istituto del soccorso istruttorio pertanto non rileva nel caso di specie....L'intento del legislatore dell'art. 80 è chiaramente quello di estendere la dichiarazione alle Società di capitali con sistema di amministrazione dualistico che prevede un consiglio di direzione/gestione o un consiglio di sorveglianza/vigilanza e non certo quello di far rendere la dichiarazione di cui all'art. 80 a soggetti che non abbiano potere decisorio e/o di rappresentanza legale della società."*,

4. con nota prot.5423/ABS del 13 settembre 2016, l'Autorità di Gara, ha comunicato alla Ditta Adecco Italia Spa **di non concordare con il contenuto e con le conclusioni della nota del 12 settembre 2016,** in quanto, la previsione di cui all'art.80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 deriva da quella contenuta nella direttiva 24/2014 che si propone - come si desume dalla stessa denominazione della rubrica dell'art.57 (Criteri di selezione) - di definire con precisione i motivi di esclusione, dando ad essi un connotato più squisitamente oggettivo rispetto alla direttiva 18/2004 che identificava le cause di esclusione dell'art.45 con le "situazioni personali del candidato o offerente": la nuova disposizione, molto più articolata della precedente, prevede inoltre nuove cause di esclusione ed amplia il numero dei destinatari della stessa. L'ultimo capoverso del comma 1, dell'art.57 della Direttiva 24/2014, recita, infatti: "L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo. Previsione di analogo tenore contiene il comma 3 dell'art. 80, del D.Lgs 50/2016, laddove

si legge "3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, .....". Quindi, trattasi di situazioni soggettive connotate da poteri e ruoli (di rappresentanza, di direzione o di controllo), singolarmente e non cumulativamente considerati, di talché ciascuno di tali soggetti deve poter essere verificato dalla stazione appaltante ai fini di che trattasi e, a tal fine, deve rendere l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000".

Contestualmente, veniva rinnovato l'invito alla Adecco Italia Spa di integrare la documentazione già richiesta ed a corrispondere l'importo della sanzione, concedendo, a tal fine, l'ulteriore perentorio termine del 16 settembre 2016, decorso inutilmente il quale, la predetta Ditta sarebbe stata esclusa dalla procedura in oggetto.

L'Autorità di Gara dà atto del fatto che la Ditta Adecco Italia Spa di Milano, a tutt'oggi, non ha ottemperato alla richiesta di pagamento della sanzione comminata e, pertanto, procede, ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., all'esclusione della Ditta medesima dalla procedura di gara.

L'Autorità di Gara dispone che il presente verbale sia trasmesso a tutte le ditte concorrenti e sia pubblicato sul sito web Aziendale.

La seduta si chiude alle ore 13.15.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Dott.ssa Tiziana Retrella

Dott. Roberto Petrini



